



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2719 di data 2 settembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista da sci da discesa e relativo impianto di innevamento programmato nella skiarea di Lavarone in loc. Vezzena, nei Comuni di Levico Terme e Luserna.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 5 luglio 2019, con la quale la società Turismo Lavarone S.r.l., con sede in Lavarone, fr. Gionghi, 107, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova pista da sci da discesa e relativo impianto di innevamento programmato nella skiarea di Lavarone in loc. Vezzena, nei Comuni di Levico Terme e Luserna.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Andrea Boschetti datati giugno 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tracciato sciistico inteso come variante della pista da sci denominata "Vezzena", essenziale per aggirare le difficoltà che quest'ultima presenta tra le quote indicative di 1550 e 1510 m s.l.m.. Gli interventi prevedono movimentazioni di terreno con compenso tra scavi e riporti. Contestualmente vengono posate le tubazioni per l'innervamento programmato da collegare all'esistente.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Turismo Lavarone S.r.l., con sede in Lavarone, fr. Gionghi, 107, alla realizzazione di una nuova pista da sci da discesa e relativo impianto di innevamento programmato nella skiarea di Lavarone in loc. Vezzena, nei Comuni di Levico Terme e Luserna, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul capitolo provinciale per migliorie boschive di una somma di **€ 4.450,00 (euro quattromilaquattrocentocinquanta/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - andrà data piena realizzazione agli interventi di pulizia e ripristino del versante intercluso tra la pista attuale e la variante, descritti nella relazione, datata agosto 2019, sugli interventi di sistemazione idrogeologica. In ogni caso tale superficie dovrà mantenere l'attuale destinazione a bosco;
 - il taglio dei soggetti arborei rimasti in piedi dovrà essere limitato ai soggetti interferenti con le superfici oggetto di lavorazione, nonché a quelli di cui non sia garantita la stabilità;

- i fossi previsti sul versante tra la pista attuale e la variante non dovranno essere impostati come da progetto lungo la massima pendenza ma dovranno essere inclinati in modo da captare effettivamente le acque superficiali; inoltre gli stessi dovranno essere opportunamente prolungati anche sul piano della pista attuale, in modo da intercettare anche le acque provenienti dalla pista stessa;
 - va evitato qualsiasi sgrondo delle acque sul versante posto in sinistra della pista esistente, fortemente interessato dagli schianti;
 - nel tratto superiore e più ampio della variante si dovrà verificare l'effettiva possibilità di portare fuori dal piano pista le acque, conducendole in sicurezza fino ad aree più depresse; in alternativa si dovrà valutare la convenienza a far confluire le acque nel fosso previsto lungo il lato sinistro della pista, per recapitarle più a valle nell'impluvio posto sulla destra della pista stessa,
 - le canalette trasversali e soprattutto il fosso laterale andranno dimensionati in modo da garantire il deflusso delle acque intercettate, sia in fase di realizzazione della nuova pista (in assenza quindi dei rinverdimenti) che a lavori conclusi,
 - i punti di scarico dei fossi trasversali dovranno essere opportunamente rinforzati con al fine di evitare erosioni superficiali localizzate;
 - va garantita nel tempo la piena funzionalità del sistema di smaltimento delle acque, attraverso una costante ed efficace manutenzione;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr